



## COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE (NO)

OGGETTO: **Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune**  
(articolo 1 commi 612 della legge 190/2014)

### IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 17 marzo 2015.

### 1. Premessa

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva inoltre espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## **2. Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

Richiamato dettagliatamente il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, redatto ai sensi dell'articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014, da cui si evince testualmente quanto segue:

a) Le partecipazioni societarie.

Il Comune di Garbagna Novarese partecipa al capitale sociale di un'unica società:

1. Acqua Novara VCO SpA con una quota del 0,173%.

La partecipazione societaria di cui sopra è stata oggetto del suddetto Piano.

## **3. Il Piano operativo di razionalizzazione**

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con la deliberazione di cui sopra, non prevedeva nel corso dell'anno 2015 una riduzione dell'unica partecipazione societaria del Comune.

In particolare il Piano operativo prevedeva infatti di:

a) mantenere unicamente, per i motivi illustrati nella specifica relazione tecnica, la partecipazione nelle seguente unica società:

<b>ND</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>Percentuale di partecipazione</b>
1	Società Acqua Novara VCO SpA	Gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n. 1.	0,173

#### 4. Conclusioni

Per quanto infine concerne le realtà societaria di cui al precedente paragrafo 3, lettera a) n. 1 permangono inalterate le condizioni oggettive e normative, già illustrate con il Piano sopra citato ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 17 marzo 2015, così sintetizzabili:

- La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n. 1.
- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
- La partecipazione del Comune di Garbagna Novarese alla società non comporta onere alcuno a carico del Comune.
- Trattandosi di un'unica partecipazione azionaria, tra l'altro avente una consistenza assai modesta, ad una società che ha per oggetto l'espletamento un servizio pubblico le azioni di razionalizzazione possono essere ricondotte unicamente ad obiettivi di legalità, efficienza e trasparenza della società da sollecitare attraverso l'esercizio del controllo.
- Resta quindi inalterata l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la quota assai modesta di proprietà in Acqua Novara VCO SpA in quanto trattasi di gestione globale per i Comuni della Provincia, che offre adeguata garanzia di puntualità di intervento con una "*customer satisfaction*" elevata.

Alla luce di queste considerazioni conclusive, che tengono conto *in primis* del permanere delle condizioni e del rispetto delle disposizioni di legge, si sottolinea che l'unica società testé citata non rientra pertanto tra le categorie previste dall'articolo 1 comma 611 della legge n. 190/2014 per la quale possano sussistere a tal proposito obblighi di provvedere alle dimissioni della partecipazione societaria da parte del nostro Comune.

Garbagna Novarese, lì 29 marzo 2016

Il Sindaco

(Matteo Manzini)